

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)**

ALL. A

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	Bassano in Teverina
POPOLAZIONE	1200
FASCIA	b
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,6000%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,60%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	15000000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020	248.318,18	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	2.290.345,94	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	2.183.096,29	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	2.544.598,35	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020	67.537,36	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>	<b>10,93%</b>	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	248.318,18	
<b>SPESA MASSIMA DI PERSONALE</b>	<b>649.737,52</b>	Art. 4, comma 2
INCREMENTO MASSIMO	401.419,34	



**Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:**

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE		VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018		436.950,35	
% DI INCREMENTO ANNO 2022		33,00%	Art. 5, comma 1
INCREMENTO ANNUO		144.193,62	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2022		<b>581.143,97</b>	

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE		VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018		436.950,35	Art. 5, comma 2
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2020		71.917,47	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2022		<b>508.867,82</b>	

**Controllo limite (\*):**

**Art. 5 comma 1**

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	581.143,97
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	649.737,52
DIFFERENZA	68.593,55

DEVE ESSERE < O = A 0

**(\*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1**

**Art. 5, comma 2**

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	508.867,82
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	649.737,52
DIFFERENZA	140.869,70

DEVE ESSERE < O = A 0

**(\*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1**

spesa storica

spesa personale in servizio

SOMMA ANCORA A DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A QUALSIASI TITOLO

SOMMA ANCORA A DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO FUORI DAL COMMA 557 562

€ 436.950,35  
 € 245.729,04  
 € 191.221,31  
 € 144.193,62

nuove assunzioni per l'anno corrente calcolate sul costo personale lordo							
categoria	tabellare	tredicesima	oneri e IRAP	oneri e IRAP	totale	assunzioni programmate	costo assunzioni
A1	17.060,97	18.482,72 €	35,18%	6.502,22 €	24.984,94 €	-	-€
B1	18.034,07	19.536,91 €	35,18%	6.873,08 €	26.409,99 €	-	-€
B3	19.063,80	20.652,45 €	35,18%	7.265,53 €	27.917,98 €	0,66	18.425,87 €
C6	23.543,20	25.505,13 €	35,18%	8.972,71 €	34.477,84 €	-	-€
C1	20.344,07	22.039,41 €	35,18%	7.753,46 €	29.792,87 €	0,66	19.663,30 €
D1	22.135,47	23.980,09 €	35,18%	8.436,20 €	32.416,29 €	0,33	10.697,38 €
D3	25.451,86	27.572,85 €	35,18%	9.700,13 €	37.272,98 €	-	-€
<b>totale</b>						<b>1,65</b>	<b>48.786,54 €</b>

costo personale in servizio							
categoria	tabellare	tredicesima	oneri e IRAP	oneri e IRAP	totale	personale in servizio	costo assunzioni
A1	17.060,97	18.482,72 €	35,18%	6.502,22 €	24.984,94 €	-	-€
B1	18.034,07	19.536,91 €	35,18%	6.873,08 €	26.409,99 €	-	-€
B5	19.669,92	21.309,08 €	35,18%	7.496,53 €	28.805,61 €	1,00	28.805,61 €
C3	21.409,80	23.193,95 €	35,18%	8.159,63 €	31.353,58 €	1,00	31.353,58 €
C1	20.344,07	22.039,41 €	35,18%	7.753,46 €	29.792,87 €	1,66	49.456,17 €
D1	22.135,47	23.980,09 €	35,18%	8.436,20 €	32.416,29 €	3,00	97.248,87 €
D4	26.538,84	28.750,41 €	35,18%	10.114,39 €	38.864,80 €	1,00	38.864,80 €
<b>totale</b>						<b>7,66</b>	<b>245.729,04 €</b>

<b>1^ AREA TECNICA</b>			
<b>Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico categoria D -</b>			
<b>UNITÀ</b>	<b>VACANTI</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>CAT</b>
2	2 part time 12 ore	OPERAIO	B
1	1 part time 12 ore	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D
1		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C
4	3		

<b>2^ AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Responsabile Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D</b>			
<b>UNITÀ</b>	<b>VACANTI</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>CAT</b>
1		AUTISTA MEZZI PESANTI - SCUOLABUS -	B
1		ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D
3			

<b>3^ AREA FINANZIARIA</b>			
<b>Responsabile Istruttore Direttivo Contabile categoria D part time 36 ore</b>			
<b>UNITÀ</b>	<b>VACANTI</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>CAT</b>
1	1 part time 24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C
2	1		

<b>CORPO DI POLIZIA LOCALE</b>			
<b>UNITÀ</b>	<b>VACANTI</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>CAT</b>
2		OPERATORE DI VIGILANZA	C
2			



Attestazione rispetto vincoli di spesa  
personale a tempo determinato  
Allegato C



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevede che gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che la spesa di personale a tempo determinato sostenuta a tal fine dal Comune di Bassano in Teverina nell'anno 2009 risulta pari ad Euro 20.845,89

#### ATTESTA

- Che a norma dell'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, come integrato dall'art. 11 comma 4 bis del d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, il limite di spesa per assunzioni di lavoro flessibile è di € 20.845,89
- Che la spesa sostenuta per assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esclusa dalle limitazioni previste dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- Che la spesa sostenuta per assunzioni a tempo determinato per esigenze dei singoli uffici

**Garantisce il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.**

Bassano in Teverina, 25/01/2022

Il Responsabile del Servizio  
Dott. ssa Vestri Valeria





## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli atti d'Ufficio;

### ATTESTA

- 1) Di aver conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2017
- 2) Di aver inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018);
- 3) Di aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 165/2001;
- 4) Di aver approvato il piano della Performance e il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- 5) Di aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale;
- 6) Di aver approvato il bilancio di Previsione 2021-2023 e il Rendiconto 2020 nonché averli inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13 legge n.196/2009, art.9 comma 1 quinquies D.L. 24 giugno 2016 n. 113).

Bassano in Teverina, 25/01/2022

Il Responsabile del Servizio  
Dott. ssa Vestri Valeria



ANNO 2022							
TEMPO INDETERMINATO							
N.	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DATA AVVIO	AREA	PROCEDURA D'ACCESSO	NOTE	
2 PART TIME 12 ore settimanali	OPERAIO	B	01/02/2022	I <sup>a</sup> AREA TECNICA	ATINGIMENTO GRADUATORIA, CENTRO PER L'IMPIEGO O PROCEDURA CONCORSUALE	POSTO VACANTE	
1 PART TIME 24 ore settimanali	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	01/12/2021	III <sup>a</sup> AREA FINANZIARIA	CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSUALE GIA' AVVIATA	POSTO VACANTE	
1 PART TIME 12 ore settimanali	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	01/12/2021	I <sup>a</sup> AREA TECNICA	CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSUALE GIA' AVVIATA	POSTO VACANTE	

**AII. E**



COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA PROVINCIA VITERBO
26. GEN. 2022
PROT. 814 CAT.....

## COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA

Provincia di Viterbo

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Dionisi, Dottore Commercialista iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma al N. AA\_002450, revisore dei conti del Comune di Bassano in Teverina;

#### Premesso

- che in data 25/01/2022 ho ricevuto la proposta di deliberazione di giunta comunale N. 3 del 25/01/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE." e relativi allegati A,B,C,D,E;
- che in data 25/01/2022 sono stati espressi sulla proposta sopra indicata i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile;
- che l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- che l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

**Richiamato** l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che: "..... 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. .... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ....";

**Preso atto** che le suddette linee di indirizzo risultano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale-

Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 e che in base alle stesse ".....per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente." e che "Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. .... Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, ..... non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge."

**Visto** inoltre il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con legge n. 58 del 29/6/2019 il quale all'art. 33 prevede che ".....A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

**Rilevato che** il sopra richiamato Decreto del Ministro della pubblica amministrazione risulta emanato in data 17/03/2020 (GU n.108 del 27-4-2020) prevede all'art. 4 comma 2 che, con decorrenza dal 20 aprile 2020, "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia ....possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, ....., non superiore al valore soglia....."e che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-

*quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*

**Preso atto che** il valore soglia per il comune di Bassano in Teverina, come risulta dall'Allegato A è pari al 10,93% e pertanto notevolmente inferiore rispetto al limite del 28,6% di cui alla Tab. 1;

**Rilevato che** per gli Enti Locali l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo in particolare al comma 557 quater che *“a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).”*

**Ritenuto** quindi, ai sensi di quanto sopra riportato, che il limite finanziario massimo della dotazione organica previsto dall'art. 6 del D.lgs 165/2001 e dalle suddette linee guida possa essere determinato nel limite massimo previsto dall'art.1 comma 557 quater della legge 296/2006 e che il differenziale con la sopra richiamata spesa del personale corrispondente all'incidenza percentuale, sulle entrate correnti prevista nel D.M. 17/03/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Vista** la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il programma triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato per complessivi € 48.786,54 nel triennio 2022-2024 che sommati alla spesa per il personale in servizio pari a € 245.729,04 comportano una spesa prospettica pari a € 294.515,58 inferiore al limite massimo di spesa di personale pari ad €649.737,52 (All. A)

**Richiamato** l'art. 5 del Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17/03/2020 il quale prevede che *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”*:

**Visto** l'art. 91 del TUEL D.lgs 267/2000;

**Visto** l'art.39 della Legge 449/1997;

**Visto** l'art.19 comma 8 della Legge 448/2001;

**Visto** l'art. 1 commi 557 e ss,della legge 296/2006

**Visto** l'art. 33 del D.L. 34/2019 e il DMPA del 17/03/2020

**Visto** l'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010

**Atteso che** l'Ente:

- ha rispettato i vincoli del Pareggio di Bilancio per il 2020;
- ha rispettato nel 2020 i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Rilevato che**, come riportato nella proposta di deliberazione e nei prospetti allegati, verrà rispettato prospetticamente nel triennio 2022-2024 il limite previsto dall'art. 1, commi 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché il limite dell'incidenza della spesa del personale previsto dal sopra riportato Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17/03/2020 nonché l'incremento percentuale della spesa di personale previsto dall'art 5 dello stesso, anche a seguito del reclutamento previsto nella programmazione in oggetto e che la dotazione organica rideterminata nella suddetta deliberazione, definita quale sommatoria dei profili attualmente coperti e di quelli presenti nella programmazione, rispetta il limite finanziario potenziale come sopra definito;

**Raccomandato** di attenersi alle sopra richiamate possibilità assunzionali e monitorare costantemente la spesa del personale;

**Accertato** quindi, ai sensi dell'art.19 comma 8 della Legge 448/2001 , che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, e che non sono previste deroghe a tale principio ;

***ESPRIME PARERE FAVOREVOLE***

Sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2022 avente ad oggetto:  
"APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024  
- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE  
ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE."

Il Revisore Unico  
Dott. Giuseppe Dionisi

